

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 614

Prot. n. _____ del 21.09.2023

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 607/2023

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza n. 607/2023 che disciplina la circolazione il giorno 24 settembre 2023 sul lungomare Falcomatà per lo svolgimento dello Sportcity Day;
Vista la nota del settore Istruzione prot. n. 222730/2023 che comunica che l'evento si svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
Ritenuto opportuno rettificare la suddetta ordinanza con la modifica dell'orario di chiusura alle ore 15,00 invece delle ore 18,00;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

A RETTIFICA DELLORDINANZA N. 607 DEL 19/09/2023

In lungomare Falcomatà tra via XXIV Maggio e Salita Basile

in Salita La Russa

in Salita Jerace

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione

dalle ore 05,00 alle ore 15,00 del 24/09/2023

In Corso Matteotti tra via XXIV Maggio e via Cattolica dei Greci

Doppio senso di circolazione

In lungomare Falcomatà tra via XXIV Maggio e Salita Basile

in Salita La Russa

in Salita Jerace

Divieto di circolazione

in Salita Basile

senso unico direzione monte-mare

dalle ore 07,00 alle ore 15,00 del 24/09/2023

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza sarà posta in opera e mantenuta a cura della Castore Spl e dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio
ing. Scalo Domenico



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

